

autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA A23: UDINE - TARVISIO

LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO GLAGNÒ Progressiva km. 67+212

(Opera 23.09.0199.0.1e2)

CUP: - CIG: - Codice progetto 0 5 1 9

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2

Codice elaborato

PE R 16

Scala

Emissione

Data 14.08.2022

Redatto StN

Controllato A.N.

Approvato A.N.

Titolo elaborato

Relazione paesaggistica


Nome file

Cartiglio relazioni LOTTO 2.dwg

Firme

PROGETTISTA

dott. ing. Alberto Novarin



COMMITTENTE:

Autostrade per l'Italia SpA

Documento sottoscritto digitalmente

Stampa conforme all'elaborato firmato digitalmente

Rev.	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Oggetto revisione
01					
02					
03					
04					
05					



Studio Novarin s.a.s.

via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - ☎ 0432 421013 - ✉ studio@novarin.net

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTREMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO DELLO STUDIO NOVARIN. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PUNITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF STUDIO NOVARIN. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

COMUNE DI MOGGIO UDINESE (UD)

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE/O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA**

1. RICHIEDENTE:

Autostrade per l'Italia spa

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA O DELL'INTERVENTO:

Interventi di consolidamento delle fondazioni del viadotto sul rio Glagnò dell'autostrada A23 di realizzazione di n.5 pennelli per limitare l'erosione spondale

3. OPERA CORRELATA A:

Sistemazione corsi d'acqua e consolidamento strutturale

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

Permanente - fisso

5.a DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA:

Corso d'acqua

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO:

Corso d'acqua e sue pertinenze

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO:

Ambito della confluenza del rio Glagnò nel fiume Fella

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

Il contesto paesaggistico è caratterizzato dalla vallata del fiume Fella, in Comune di Moggio Udinese, nel tratto di confluenza del rio Glagnò, interessato dal tracciato in viadotto dell'autostrada A 23, che si sviluppa sulla sponda destra del fiume; la sponda sinistra ospita invece il sedime della strada statale SS 13; la vallata è ampia con pendici montuose scoscese e boscate e divide l'ambito naturalistico delle Alpi Carniche da quello delle Alpi Giulie.

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

Ricadente in area posta fuori dal centro abitato; si riportano di seguito:


a) estratto dell'ortofoto



b) estratto stradale (scala 1:25.000)



c) estratto tavola di PRGC vigente:



Trattandosi di lavori localizzati nell'alveo fluviale del fiume Fella in un tratto già più volte manomesso dall'uomo e trasformato dagli eventi di piena, non vi è alcun rischio archeologico; non sono peraltro stati riscontrati vincoli archeologici.

Si riporta di seguito l'art. 43 delle NTA del PRGC "Alvei di fiumi e torrenti"



1. Il PRGC definisce le aree occupate da alvei di fiumi, torrenti e rii.
2. **Negli alvei sono ammissibili, previo nulla osta idraulico, esclusivamente:** la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di impianti a rete per le telecomunicazioni, aventi rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del solo Comune di Moggi; degli impianti a rete può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale, oppure l'interramento; gli impianti puntuali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, ed ove possibile opportunamente mascherati con elementi vegetali; la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di

percorsi e di spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, che non devono essere pavimentati con materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque; la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, che non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque; la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili; l'esercizio delle attività selvicolturali e la realizzazione e manutenzione di corridoi ecologici: la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, e di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, e non comportino impermeabilizzazione di suoli; le opere afferenti la mobilità pedonale quali percorsi pedonali e piste ciclabili; le opere per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile e non potabile; lo scarico di acque depurate nei limiti di cui alla Decr. Legislativo 11.5.199 n. 152.

3. Distanze da rispettare dai corsi d'acqua
 - a. Per i corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua: costruzioni: 20 m. recinzioni 5 m. Per i corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dal piede interno a campagna dell'argine. costruzioni: 10 m. recinzioni 5 m. Le suddette distanze possono essere ridotte fino ad un massimo di 5 m per costruzioni di modesta entità che non prevedano la permanenza anche temporanea di persone; Gli argini indicati nelle tavole di PRGC sono indicativi e ai fini dell'applicazione delle distanze gli stessi dovranno risultare da un accurato rilievo.
4. Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.

d) estratto tavola del PPR vigente:

Si inseriscono di seguito un estratto del PPR tratto dal "WebGis" della Regione FVG ed una sovrapposizione del progetto al PPR stesso, dalla quale si desume che l'intervento rientra nella casistica dell'**art. 23 "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua"** delle relative **Norme Tecniche di Attuazione**.



Si riporta di seguito un estratto dell'art. 23 del PPR.

*“I progetti degli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d’uso: **a) Non sono ammissibili:** 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8; 2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall’articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell’incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei; 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8; 4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d’acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all’interno delle fasce di rispetto; 5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide; 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000; 7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche; 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni; 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l’asporto del materiale litoide di cui all’articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7; 10) sino all’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle “aree non idonee” di seguito elencate: i) siti inseriti nella*

lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco ii) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque; 11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile; 12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR; 13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR; b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni: 1) interventi urbanistici edilizi che: a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11; b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua; c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi; d) non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante; 2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica; 3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi; 4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi. 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca,

attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative; 6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto; 7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali; 8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica; c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017: 1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; 2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque; 3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; 4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico; 5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti; 6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua; 7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo; ... omissis ...".

L'intervento in esame rientra tra quelli elencati al punto c.7 soprastante e considerati ammissibili.

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fig. 1 - Il ponte autostradale sul rio Glagnò con la protezione spondale in pietrame recentemente realizzata sul fiume Fella

Fig. 2 - Le quattro pile di sostegno del viadotto A 23 in corrispondenza della confluenza del rio Glagnò




Fig. 3 - Scogliera di recente realizzazione finalizzata a proteggere la sponda destra orografica del Fella a Nord del ponte autostradale sul rio Glagnò




Fig. 4 - Fotoinserimento dell'intervento in progetto sulle pile di sostegno del viadotto A 23 in corrispondenza della confluenza del rio Glagnò




Fig. 5 - Posizione indicativa di un pennello idraulico di progetto intestato sulla scogliera (situazione di pennello completamente sotto il livello dell'acqua)

Di seguito si riportano una serie di immagini in successione scattate dall'impalcato del ponte autostradale in direzione Nord; ***l'intervento di protezione delle pile e quello relativo alla realizzazione dei pennelli non risultano minimamente visibili dalla pubblica via.***









10a) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (artt. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04)

Non risultano vincoli di questo tipo

10b) PRESENZA DI AREE TULATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

Il vincolo si riferisce alle aree di interesse paesaggistico in base al DLGS 42/04 art.142, comma 1, punto c (Aree tutelate per legge ... per il loro interesse paesaggistico ... "c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;").

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TUTELATA

Nello stato di fatto, si riscontra la confluenza del rio Glagnò nel torrente Fella a quota altimetrica pari mediamente a ca. 283 slm; l'argine destro del Fella si presenta rivestito da una scogliera in massi recentemente realizzata che sorregge la spalla del viadotto e l'ambito dell'area di servizio di Campiolo; il letto del fiume, di notevole ampiezza, presenta detriti ghiaiosi con vena liquida prossima al piede della scogliera sopra descritta.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Gli interventi previsti consistono nell'**incamiciatura delle pile più esposte tramite una corona ellittica di jet grouting** e nella realizzazione lungo la sponda destra, immediatamente a monte della confluenza del rio Glagnò, di **n.5 pennelli idraulici normalmente sommersi con impiego di massi in pietra naturale cementati con fuga profonda** la lunghezza dei pennelli è pari a 20 m ed essi sono spazati reciprocamente di ca. 70 m.

Come è noto, i repellenti o pennelli hanno la funzione di favorire la sedimentazione del materiale a ridosso della sponda e di mantenere quindi la corrente liquida al centro della sezione.

Sono strutture trasversali all'asse del corso d'acqua che, adeguatamente immorsate nella sponda, si protendono verso il centro dell'alveo interferendo con la corrente.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera consistono in un **deciso incremento degli standard di sicurezza idraulica e statica**; si tratta infatti di un'opera che svolge funzioni importanti in merito alla **resistenza all'erosione** derivante dalle piene cui è periodicamente soggetto il corso d'acqua; in particolare, si evidenzia il ruolo determinante della protezione spondale e dei consolidamenti statici in


esame relativamente alla **stabilità delle fondazioni della spalla Nord e delle pile del viadotto sul rio Glagnò.**

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

L'inserimento paesaggistico viene qualificato tramite l'adozione generalizzata di strutture e rivestimenti in pietra naturale cementati con fuga profonda.

Il Richiedente dell'intervento

Il Progettista



16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

[illegible]

Il Soprintendente o Delegato
